



# COMUNE DI SANT'ANTIMO

Provincia di Napoli

Segreteria Generale

Tel 081.8329501 / 2 - Fax 081.8337110

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21 DEL 30.05.2011

**OGGETTO:** D.P.R. 267 /2000 - Art. 194 comma 1. lett. a) – Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive emesse dal Tribunale di Napoli – Giudice del Lavoro.

L'anno duemilaundici e questo giorno trenta del mese di Maggio alle ore 18,00 nell'aula delle consuete adunanze presso la S.M. Giovanni XXIII, a seguito di invito diramato dal Presidente in data 23.05.2011 prot. 15578 si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria e pubblica, di 1<sup>a</sup> convocazione.

Presiede la seduta il Presidente Di Lorenzo Francesco.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti, al momento della discussione dell'argomento di cui all'oggetto, n. 17 e assenti n. 14 sebbene invitati, come segue:

n. ord	Cognome e nome	pre-senti	as-senti	N. Ord	Cognome e Nome	pre-senti	As-senti
1	PIEMONTE FRANCESCO	X		17	PETITO SANTO		X
2	CEPARANO CARLO		X	18	MAZZEO FRANCESCO		X
3	MARINIELLO IMMACOLATA		X	19	PEDATA FERDINANDO 1958		X
4	DI LORENZO FRANCESCO	X		20	PEDATA MICHELE		X
5	GUISCARDO DOMENICO	X		21	RUSSO DOMENICO ANTONIO ANTIMO		X
6	FERRIERO LEOPOLDO	X		22	CHIARIELLO SANTO	X	
7	DI SPIRITO FRANCESCO		X	23	FERRARA ANTONIO	X	
8	DI DONATO RAFFAELE	X		24	ANGELINO MASSIMILIANO	X	
9	PUCA RAFFAELE		X	25	DI LORENZO LUIGI		X
10	PETRONE GAETANO	X		26	FLAGIELLO FRANCESCO	X	
11	GRAPPA RAFFAELE	X		27	VERRONE MARIO	X	
12	ESEMPIO FRANCESCO	X		28	GUARINO FRANCESCO		X
13	DI SPIRITO ANTIMO	X		29	CASTIGLIONE SALVATORE		X
14	MORLANDO FRANCESCO		X	30	DI GIUSEPPE PASQUALE	X	
15	PEDATA FERDINANDO 1965	X		31	GIACCIO GIOVANNI	X	
16	CAPPUCCIO NELLO		X				

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Patrizia Magnoni incaricato della redazione del verbale. Il Presidente, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

**OMISSIS**

**SETTORE AFFARI GENERALI****AVVOCATURA MUNICIPALE  
SERVIZIO AMMINISTRATIVO****PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: DPR 267/00- Art. 194 , c. 1, lett a) – Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive emesse dal Tribunale di Napoli- Giudice del Lavoro-**

**IL RESPONSABILE**

Premesso

-che l'art. 194 del TUEL dispone che, con deliberazione consiliare, gli Enti Locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da specifiche fattispecie previste nel medesimo articolo;

- che tra i casi elencati nel predetto articolo, al comma 1, lett. a) rientrano i debiti conseguenti a condanne per sentenze esecutive;

Considerato che il Tribunale di Napoli- Sezione Lavoro, con sentenze nr.7493 del 16.3.2010 e nr. 30858 dell' 1.12.2010 ha condannato il Comune di Sant'Antimo al pagamento, in favore di personale della locale Polizia Municipale, di indennità per prestazioni rese oltre il VI giorno di lavoro in anni precedenti al corrente esercizio finanziario, giusta tabella che segue:

sentenza	Attore beneficiario –	Importo lordo da corrispondere come da sentenza (sorta+ interesse+spese) €
7493/10- d.ssa D'ORIANO	Di Luigi Tommaso-	3.329,22
7493/10- d.ssa D'ORIANO	Petito Teresa-	977,05
30858/10 - dott. Vargas	Sorgente Ernestina-	5.734,84
30858/10 - dott. Vargas	Avv. Giuseppe Bartolo Senatore	1.834,80
		<b>TOTALE 11.875,91</b>

Ritenuto di dover provvedere al riconoscimento della legittimità di detti debiti al fine di assicurarne l'immediata estinzione, precisando che, comunque, il relativo pagamento non implica acquiescenza alle sentenze, atteso che le stesse sono state appellate dall'Ente;

Accertato che le somme necessarie trovano copertura al Tit. 1010808-Cap. 5 "Oneri straordinari gestione corrente- debiti fuori bilancio," del redigente bilancio 2011;

Visto l'art. 23 – comma 5 – della Legge n. 289/2002, che dispone la trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei conti;

Visto il regolamento di contabilità attualmente in vigore;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

**PROPONE**

Quanto segue:

- 1) Riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell' art. 194, c. 1, lett. A) derivanti

dalle 2 sentenze esecutive, giusta tabella in narrativa che qui si intende integralmente riportata;

- 2) Dare atto che la necessaria spesa, pari a complessivi € 11.875,91, trova copertura al cod. 1010808- Cap. 5 "Oneri straordinari gestione corrente- debiti fuori bilancio," del redigente bilancio 2011;
- 3) Demandare agli uffici competenti l'esecuzione della presente;
- 4) Precisare che con il presente atto non si ritiene dare acquiescenza alle 2 sentenze, atteso che l'Amministrazione ha proposto gravame per entrambe;
- 5) Trasmettere, ai sensi dell'art. 23 – comma 5 – della Legge n. 289/2002, il presente provvedimento all'organo di revisione economico-finanziario dell'ente, e alla procura regionale della Corte dei conti

**DICHIARARE** la presente, all'unanimità e con separata votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267.

li, 08.04.2011

IL RESPONSABILE AMM.VO F.F.  
Stefano Verrone

\*\*\*\*\*

ATTORE	SORTA LIQUIDATA IN SENTENZA	INTERESSI ANNO 2002	INTERESSI ANNO 2003	INTERESSI ANNO 2004	INTERESSI ANNO 2005	INTERESSI ANNO 2006	INTERESSI ANNO 2007	TOTALE
DI LUIGI TOMMASO	2880,00		106,73	119,55	90,23	52,90	79,81	3329,22
PETTO TERESA	792,00		123,92	61,13				977,05
SORGENTE ERNESTINA	5218,00	50,21	131,21	124,21	97,30	36,73	77,18	5734,84
AVV. SENATORE								1.834,80

*Handwritten signature*

**OGGETTO : Sorgente Ernestina/ COMUNE DI SANT'ANTIMO**

**Tribunale di Napoli-sez. lavoro  
Sentenza n. 30858 dell'1.12.2010  
Dott. Vargas  
Pagamento del patrocinatore**

Diritti ed onorario liquidati in sentenza	€.	1.200,00
Rimborso per spese generali ex art. 14 L. P.	€.	150,00
C.P.A. al 4%	€.	54,00
I.V.A. al 20%	€.	280,80
Spese forfetarie successive alla sentenza	€.	150,00
<b>TOTALE</b>	<b>€.</b>	<b>1.834,80</b>



Illustra il punto l'Assessore Ponticiello;

Il Presidente mette a votazione il 6° punto all'O.d.G.;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta a firma del Responsabile Amministrativo del Servizio Avvocatura allegata alla presente;

Uditi gli interventi integralmente riportati nell'allegata registrazione;

Presenti 17 assenti 14;

Ad unanimità;

## DELIBERA

**DI APPROVARE** la proposta a firma del Responsabile Amministrativo del Servizio Avvocatura che allegata alla presente forma parte integrante e sostanziale.

# COMUNE DI SANT'ANTIMO

(PROV. DI NAPOLI)

4° COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Verbale N° 448 del 02/05/2011

L'anno 2011, addì due del mese di Maggio alle ore 17,00 nella Casa Comunale sita in via Roma, al 2° piano, si è riunita la 4° Commissione Consiliare permanente "Bilancio e programmazione Economica" per discutere i seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) D.P.R. 267/00 Art. 194 comma 1 lett. A Riconoscimento legittimità debiti fuori Bilancio derivanti da Sentenze esecutive emesse dal Trib. Di Napoli giudice del lavoro
- 2) Varie ed eventuali

La Commissione:

- |                                  |                   |          |
|----------------------------------|-------------------|----------|
| 1) Di Spirito Antimo             | - Presidente-     | Presente |
| 2) Russo Domenico Antonio Antimo | - Vice Presidente | Presente |
| 3) Ferriero Leopoldo             | - Componente-     | Presente |
| 4) Angelino Massimiliano         | - Componente-     | Presente |
| 5) Mariniello Immacolata         | - Componente-     | Assente  |

Visto il numero legale dei presenti, il Presidente, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente acquisiti gli atti in merito all'ordine del giorno, ritiene con i presenti di provvedere al riconoscimento della legittimità di detti debiti al fine di assicurarne l'immediata estinzione per un importo totale di € 11.875,91. I Consiglieri Di Spirito Antimo, Ferriero Leopoldo e Angelino Massimiliano, acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione allegato alla proposta di deliberazione si esprimono favorevoli, mentre il Consigliere Russo Domenico Antonio Antimo si riserva di esprimere il proprio parere in Consiglio Comunale,

Alle ore 19,30 si dichiara chiusa la seduta e i presenti decidono di aggiornarsi per il giorno 03 Maggio alle ore 18,00.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



I COMPONENTI





## COMUNE DI SANT'ANTIMO

*Provincia di Napoli*

AVVOCATURA MUNICIPALE

081/8329156 - 504

**Oggetto:** Proposta di delibera -riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive emesse dal Tribunale di Napoli-Giudice del Lavoro.

Sentenze Di Luigi Tommaso, Petito Teresa, Sorgente Ernestina.

In merito alle sentenze in oggetto, va rilevato che tutte sono state notificate nei termini di legge e per esse sono già iniziate le rispettive azioni esecutive, impugnate nelle sedi opportune.

Al riguardo va precisato che le somme richieste dagli attori sono di gran lunga maggiori rispetto a quelle calcolate dallo scrivente ufficio.

Si riscontrano, pertanto, motivi di opportunità ed economicità per approntare i relativi pagamenti onde evitare aggravii di spesa, salva la possibilità di ripetere tutto quanto corrisposto all'esito dei giudizi in corso.

Il funzionario avvocato  
Avv. Loredana Di Spirito



## COMUNE DI SANT'ANTIMO

*Provincia di Napoli*

AVVOCATURA MUNICIPALE

081/8329156 - 504

**Oggetto:** Proposta di delibera -riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive emesse dal Tribunale di Napoli-Giudice del Lavoro.

Sentenze Di Luigi Tommaso, Petito Teresa, Sorgente Ernestina.

In merito alle sentenze in oggetto, va rilevato che tutte sono state notificate nei termini di legge e per esse sono già iniziate le rispettive azioni esecutive, impugnate nelle sedi opportune.

Al riguardo va precisato che le somme richieste dagli attori sono di gran lunga maggiori rispetto a quelle calcolate dallo scrivente ufficio.


Si riscontrano, pertanto, motivi di opportunità ed economicità per approntare i relativi pagamenti onde evitare aggravati di spesa, salva la possibilità di ripetere tutto quanto corrisposto all'esito dei giudizi in corso.

Il funzionario avvocato

*Avv. Loredana Di Spirito*

30858

2 copie Es. Pr  
2 copia Es. Atti  
TRIBUNALE DI NAPOLI  
1a Sezione Lavoro e Prev.



1051  
TRIBUNALE DI NAPOLI  
1a Sezione Lavoro e Prev.  
Facciate R. Grimaldi  
Richiedente Grimaldi  
Xerografie GRATIS  
(art. 10 L. 11/2/75 n. 533)  
Napoli 23 DIC 2010  
Il Cancelliere

Facciate R. ....  
Richiedente S. Antimo e Bartolo  
Xerografie GRATIS (Bartolo)  
(art. 10 L. 11/2/75 n. 533)  
Napoli 10 DIC 2010  
Il Cancelliere

TRIBUNALE DI NAPOLI  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Napoli, dott. Diego Vargas, nell'udienza di discussione dell'1 dicembre 2010, ha pronunciato mediante lettura la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2552/09 del Ruolo generale LAVORO

TRA

Sorgente Ernestina rappresentata e difesa dall'Avv. Bartolo G. Senatore presso il cui studio in Napoli alla Via Toledo 205 elettivamente domicilia;

RICORRENTI

E

Comune di S. Antimo, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Grimaldi presso il cui studio in Napoli alla Via Bracco 15/A elettivamente domicilia;

RESISTENTE

CONCLUSIONI: come da atti introduttivi confermate all'udienza di discussione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 20/1/2009 la ricorrente, dipendente di ruolo del Comune di S. Antimo e in servizio presso il Comando di Polizia Municipale con qualifica di istruttore C 5 e mansioni di vigile urbano, esponeva di aver prestato per il periodo settembre 2002 - dicembre 2007, la propria attività lavorativa su disposizione datoriale, anche consecutivamente, per sette giorni alla settimana senza fruire del riposo settimanale, per il numero di giornate specificamente indicate.

Tanto premesso, deduceva di avere diritto al risarcimento del danno da usura psico-fisica e chiedevano, pertanto, la condanna del Comune resistente, per il periodo ed il

1051  
Pres. Vargas  
Trib. L.  
21 DIC 2010

numero di giornate specificamente indicati in atti, al pagamento della somma di Euro 5.218,00, oltre accessori di legge

Il Comune di S. Antimo si costituiva tempestivamente ed eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito, l'infondatezza nel merito della pretesa nonché l'intervenuta prescrizione.

Concludeva quindi per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

All'odierna udienza, dopo un rinvio con termine per note, sulle conclusioni formulate dalle parti, la causa veniva decisa, all'esito della camera di consiglio, come da sentenza di cui era data pubblica lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.

In primo luogo deve essere rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito atteso che oggetto del ricorso è comunque un periodo temporale successivo al 30/6/98.

Quanto al merito, la ricorrente agisce per il risarcimento del danno derivante dal mancato godimento del riposo settimanale muovendo dal presupposto che, in relazione all'attività lavorativa svolta il settimo giorno consecutivo, non ha goduto del riposo settimanale e rivendica il risarcimento del danno da usura-psico-fisica.

In via preliminare, va rilevato che la circostanza della prestazione di lavoro durante il settimo giorno anche cadente di domenica, nel numero e nei periodi riportati analiticamente nei conteggi, deve ritenersi provata con la produzione in giudizio dei prospetti di servizio di provenienza datoriale, dove i fatti storici indicati in ricorso trovano piena corrispondenza senza alcuna contestazione di parte resistente.

Il riposo settimanale, dopo sei giorni consecutivi di lavoro, costituisce in altri termini un diritto irrinunciabile del dipendente, garantito dagli art. 36, 3° comma, Cost. e 2109 c.c., sicché alla sua perdita corrisponde il diritto del prestatore ad uno specifico compenso, tenuto conto che la qualità del lavoro, ex art. 36 Cost., deve essere valutata anche con riguardo al maggior costo personale che la prestazione comporta per il lavoratore, con la conseguenza che in caso di lavoro nel 7mo giorno, con fruizione di riposo compensativo, il datore di lavoro ha l'obbligo di corrispondere una specifica maggiorazione da considerarsi alla stregua di una retribuzione differenziale (Cass., sez. un., 10.11.1982, n. 5923, in Foro it., 1983, I, 1967; Cass., sez. un., 8.10.1991, n. 10513, in Foro it., 1991, I, 2689), che ben può essere determinata dal giudice con riferimento al supplemento retributivo stabilito dalle norme collettive per il lavoro festivo o per quello straordinario; in ogni caso detto compenso ben può essere determinato equitativamente dal giudice (Cass. 15.2.1992, n. 1846).

Ed invero, la regolamentazione contrattuale e legale della remunerazione della giornata destinata al riposo settimanale con la maggiorazione contrattuale del 20 % giammai può tenere luogo del risarcimento del danno derivante dall'usura psico-fisica conseguente al mancato godimento del riposo settimanale atteso che la previsione contrattuale assolve, ad avviso del Giudicante, ad una funzione retributivo-corrispettiva e non risarcitoria (cfr Cass. 1998 n.9895 e Cass. 1998 n.867).

W

In altri termini, conformemente all'orientamento dei Giudici di legittimità, incombe all'interprete stabilire se la previsione contrattuale del trattamento spettante in occasione della prestazione resa nel giorno destinato al riposo settimanale abbia funzione retributivo-corrispettiva o risarcitoria, conseguendo, nel primo caso, la salvezza del diritto del lavoratore al risarcimento del danno derivante dal mancato godimento del riposo ed, invece, restando assorbito nel secondo caso tale diritto attraverso la corresponsione di un trattamento integrativo che assorba ogni altra pretesa (cfr Cass. civ., Sez.lav., 17/04/1996, n.3634 Cass. civ., Sez.lav., 16/07/2002, n.10324).

Nel caso in esame, ad avviso del Giudicante, la formulazione letterale della legge e della norma contrattuale, attraverso il richiamo alla maggiorazione del 20% della retribuzione ordinaria, induce, senza ragionevoli dubbi, a ritenere che si sia voluta remunerare la prestazione domenicale come lavoro straordinario, senza incidere sul piano risarcitorio.

Quanto, poi, al profilo probatorio ritiene questo giudice di aderire, per la condivisibilità delle argomentazioni e la autorevolezza della fonte al principio di diritto stabilito in materia dalla Suprema Corte di Cassazione: "Nel caso di lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo, con riposo compensativo ricadente nella settimana successiva, ove il lavoratore richieda, in relazione alle indicate modalità della prestazione (oltre al compenso per lavoro festivo nel caso di prestazione coincidente con la giornata di domenica) anche il risarcimento del danno non patrimoniale, per usura psico-fisica, ovvero per la lesione del diritto alla salute o del diritto alla libera esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana, è tenuto ad allegare e provare il pregiudizio del suo diritto fondamentale, nei suoi caratteri naturalistici e nella sua dipendenza causale, dalla violazione dei diritti patrimoniali di cui all'art.36 Costituzione, potendo assumere adeguata rilevanza, nell'ambito specifico di detta prova (che può essere data in qualsiasi modo, quindi anche attraverso presunzioni relative ed il fatto notorio), il consenso dello stesso lavoratore a rendere la prestazione nel giorno di riposo ed anzi la sua richiesta di prestare attività lavorativa proprio in tale giorno". (Cass. Sezione Lavoro 16626/03).

A fronte della nozione di comune e generale esperienza che la protrazione del lavoro aggrava progressivamente una maggiore penosità per il prestatore, tanto che l'accentuato logorio delle energie psico-fisiche, per il lavoro compiuto nel settimo giorno, non possa trovare sufficiente ristoro nel riposo compensativo eventualmente successivamente goduto, alcun elemento di segno contrario è emerso o è stato eccepito da parte resistente che alcun riferimento ha fatto a circostanze come la occasionalità del lavoro nel settimo giorno, il contenuto delle mansioni e l'eventuale consenso, se non esplicita richiesta, dei ricorrenti.

Ciò posto, può senz'altro affermarsi il diritto di parte ricorrente al risarcimento dei danni derivanti dal mancato godimento del riposo settimanale, diritto sussistente a prescindere dalla circostanza fattuale che vi sia stato la corresponsione dell'indennità di turnazione e a prescindere dal godimento del riposo compensativo.

Nella formulazione dei conteggi allegati, il ricorrente ha fatto uso dei criteri di calcolo previsti dall'art.24 del CCNL per le attività prestate nei giorni festivi (calcolando una maggiorazione del 50%) e moltiplicando il risultato per il numero di giornate come

W

sopra determinate. La misura del danno può essere ragionevolmente ed equitativamente raggugliata al 50% della retribuzione giornaliera come risultante dai conteggi allegati.

Ne consegue che il conteggio attoreo, può essere posto a fondamento della pronuncia e il Comune di S. Antimo va condannato al pagamento delle somme riportate in dispositivo a titolo di danno da usura psico-fisica per mancato godimento del riposo settimanale.

Deve, infine, essere rigettata l'eccezione di prescrizione quinquennale atteso che, trattandosi di somme dovute a titolo risarcitorio, si applica il diverso termine decennale di prescrizione che nel caso di specie non risulta decorso.

Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono poste a carico della parte convenuta nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro, dott. Diego Vargas, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così provvede:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il Comune di S. Antimo al pagamento in favore della ricorrente della somma di Euro 5.218,00 oltre interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 470,00 per diritti, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione

In Napoli, l'1/12/2010

Il Giudice del lavoro  
dott. Diego Vargas

Tribunale di Napoli  
Sezione Lavoro e Previdenza  
Il sottoscritto cancelliere attesta che la presente sentenza è stata  
pronunciata e resa pubblica all'udienza del 1/12/2010  
Napoli, il 1/12/2010  
Il Cancelliere  
[Firma]

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

mandiamo a tutti gli Ufficiali Pubblici che ne siano richiesti ed a qualunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza o a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti. Copia conforme all'originale esistente nella Cancelleria del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, si deposita in forma di busta a richiesta del.....

Napoli, .....1.3.DIC.2010..... IL CANCELLIERE

V° per autentica  
Napoli 1.3.DIC. 2010  
Il Cancelliere

Si noti fichi al:

Comune di SANTI'ANTIMO, in

persone del Sindaco p.t, dom. to per la

RELAZIONE DI NOTIFICA

Chiesto come in atti, lo sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche presso il Tribunale di Napoli Sezione Distaccata di Frattamaggiore, ho notificato l'atto che precede a richiesto

mediante consegna di copia conforme in busta chiusa e sigillata, a mani di .....

*Petrina Vanniola*

A MANTI DI  
IMPIEGATO ADDETTO ALLA RICEZIONE ATTI T.Q.

TRIBUNALE DI NAPOLI  
SEZIONE DISTACCATA  
DI FRATTAMAGGIORE  
Ufficiale Giudiziario  
(Dr. Assunta Montemurro)

SANTANTIMO

23/12/10

2 copie Es. Proc.  
TRIBUNALE DI NAPOLI  
1° sezione Lavoro e Pers.

7493

2 copie Es. Proc. X2  
2 copie Es. att.  
TRIBUNALE DI NAPOLI  
1° sezione Lavoro e Pers.  
Facciate n. *Senatore*  
Richiedente.....  
Xerografie. GRATIS  
(art. 104...)  
Napoli...  
19 MAR 2010  
Il Cancelliere

**TRIBUNALE DI NAPOLI**  
**Sezione Lavoro**  
**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro,  
dr d'Oriano Milena, ha pronunciato all'udienza del 16-3-10 la seguente

**SENTENZA**

nelle cause n ° 6268/09;6269/09;6270/09 R.G.L.

**TRA**

Di Luigi Tommaso, Costanzo Salvatore, Petito Teresa, elett.te dom.ti in Na-  
poli alla via Toledo n.° 205, presso lo studio dell'avv. B. G. Senatore da cui  
sono rapp.ti e difesi, come da mandati a margine dei ricorsi

**RICORRENTI**

**E**

Comune di S. Antimo, in persona del Sindaco p.t., elett.te dom.to in Napoli  
alla via Bracco n. 15/A presso lo studio dell'avv. V. Grimaldi da cui è  
rapp.to e difeso come da procura a margine della memoria difensiva e deli-  
bera in atti

**RESISTENTE**

**OGGETTO:** Lavoro oltre il VI giorno settimanale

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorsi depositati il 10-2-09, successivamente riuniti, le parti ricorrenti  
in epigrafe, premesso di essere dipendenti del Comune di S. Antimo, in ser-  
vizio presso il Comando di Polizia Municipale con qualifica di Vigile Urba-  
no, di aver prestato la propria attività lavorativa consecutivamente per sette  
giorni alla settimana per il periodo e le giornate indicate in ricorso, rilevato  
che il riposo settimanale costituisce un diritto irrinunciabile del lavoratore e  
che il suo mancato godimento rappresenta una evidente violazione degli ob-  
blighi contrattuali, chiedevano che il Giudice adito, accertato il lavoro pre-  
stato oltre il VI giorno, condannasse il Comune convenuto al pagamento di  
una maggiorazione del 50% per ogni ora lavorata oltre il VI giorno, misura  
prevista dall'art. 24 del CCNL del 14-9-2000, nella misura quantificata in  
ricorso, o in via subordinata da liquidarsi in via equitativa, il tutto oltre riva-  
lutazione monetaria ed interessi legali, con vittoria di spese.

Costituitasi in giudizio il Comune di S. Antimo eccepiva il difetto di giurisdizione per le pretese antecedenti il 30-6-98, la prescrizione quinquennale dei crediti e contestava nel merito la domanda di cui chiedeva il rigetto Preliminarmente va dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice adito per le pretese relative al periodo sino a giugno 1998.

Giova ricordare che l'art 69, comma 7, del DLgs n 165/01, che ha modificato l'art.45, comma 17, del D.Lgs 80/98, attribuisce al giudice ordinario la giurisdizione in materia di pubblico impiego solo relativamente alle questioni attinenti al periodo di lavoro successivo al 30 giugno 1998, mentre per quelle anteriori a tale data mantiene ferma la giurisdizione del giudice amministrativo, seppure fissando, a pena di decadenza dalla relativa azione giudiziaria, il termine del 15-9-2000.

Nel merito il ricorso risulta solo parzialmente fondato e va accolto nei termini appresso indicati.

Va innanzitutto evidenziato che con la presente controversia i ricorrenti rivendicano il diritto ad una maggiorazione retributiva per le ore di lavoro svolte oltre la sesta giornata consecutiva che quantificano nella maggiorazione del 50% prevista dall'art. 24 del CCNL comparto Enti Locali del 14-9-2000; nulla viene invece dedotto in ordine al fatto che tale giornata cada o meno di domenica o in ordine al mancato godimento del successivo riposo compensativo.

In punto di fatto va rilevato che il Comune convenuto non ha contestato che i ricorrenti abbiano svolto il servizio di polizia urbana per sette giorni consecutivi nel numero, e per il periodo, indicato in ricorso; tale circostanza è del resto provata dalla produzione in giudizio degli attestati di servizio, dove i fatti storici dedotti trovano piena conferma.

Tanto premesso si osserva che il riposo settimanale, dopo sei giorni consecutivi di lavoro, costituisce un diritto irrinunciabile del dipendente, garantito dagli art. 36, 3° comma, Cost. e 2109 c.c..

A partire dalla sentenza n. 1607 del 3 aprile 1989 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione si è consolidato l'indirizzo secondo cui, nel caso di prestazione dell'attività lavorativa di domenica, senza fruizione del riposo in altro giorno della settimana, il mancato riposo settimanale, con l'usura psicofisica che ne deriva, costituisce per il lavoratore - cui per tale prestazione deve essere corrisposta la retribuzione giornaliera, in quanto la paga normale compensa solo sei giorni la settimana- uno specifico titolo di risarcimento.

Alla luce dell'interpretazione data alla normativa che disciplina la materia del riposo settimanale dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 146 del 1971, è corretto tuttavia ritenere che, la regola secondo cui il riposo deve essere goduto dopo sei giorni di lavoro consecutivo, non costituisce un principio assoluto, per cui sia la legge che le norme collettive o i contratti individuali possono prevedere una disciplina diversa, a condizione che sussistano delle situazioni lavorative che rendano necessaria la deroga, a tutela di esigenze ed interessi apprezzabili, e che inoltre non venga snaturato o altrimenti

ti eluso il rapporto di uno a sei, e sempre che non vengano superati dei limiti di ragionevolezza, tenuto conto della imprescindibile tutela della salute dei lavoratori. (sul punto vedi in Cass. n. 8820/2001; Cass. n. 5592/2001; Cass. 17 aprile 1996, n. 3634; Cass. 22 luglio 1995, n. 8014; ecc.)

Poiché nel caso in esame siamo in presenza di un tipo di attività lavorativa, quella relativa al servizio di polizia locale, che non ammette interruzioni, può affermarsi che in linea generale debba considerarsi legittima un'articolazione dell'orario di lavoro che preveda a rotazione un mancato riposo settimanale domenicale.

Ne deriva che in astratto non sussiste nullità per contrarietà a norme imperative della disciplina dettata per il settore del pubblico impiego dall'art. 17 del DPR 268/87, di seguito recepito nel CCNL integrativo del comparto Enti Locali, in vigore dal 14 settembre 2000, che, all'art. 24, contempla l'ipotesi del mancato riposo settimanale e prevede che "al dipendente che, per particolari esigenze di servizio, non usufruisce del riposo festivo settimanale, deve essere corrisposta la retribuzione ordinaria maggiorata del 50% con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo".

Resta tuttavia da verificare se in concreto il sacrificio richiesto alla parte ricorrente sia stato adeguatamente compensato.

Prima di procedere a tale verifica occorre ricordare come anche in sede di legittimità, vi sono state delle pronunce contrastanti in ordine alla qualificazione del credito che il lavoratore vanta in caso di mancato riposo domenicale.

In alcune decisioni della Suprema Corte si afferma ad esempio che, in caso di mancata concessione del riposo settimanale, con definitiva perdita dello stesso da parte del lavoratore, sussista una violazione dell'art. 36, 3° comma Cost., oltre che dell'art. 2109 cod. civ., per cui alla sua perdita corrisponda il diritto del prestatore ad uno specifico compenso, tenuto conto che la qualità del lavoro, ex art. 36 Cost., deve essere valutata anche con riguardo al maggior costo personale che la prestazione comporta per il lavoratore, con la conseguenza che in caso di lavoro nel settimo giorno, pur con fruizione di riposo compensativo, il datore di lavoro ha sempre l'obbligo di corrispondere una specifica maggiorazione da considerarsi alla stregua di una retribuzione differenziale (vedi in Cass. sez. un., 10.11.1982, n. 5923; Cass. sez. un., 8.10.1991, n. 10513; Cass. sez. lav. 06-10-1998; ecc.).

Secondo tale principio di diritto i lavoratori che non fruiscono del riposo settimanale dopo sei giorni di lavoro continuo hanno diritto ad un compenso specifico, ulteriore ed aggiuntivo rispetto a quello destinato a retribuire il lavoro prestato nella giornata di domenica; tale compenso o è previsto dal contratto collettivo o spetta comunque in base al principio di proporzionalità di cui all'art. 36 Cost.

Nel caso in cui tale maggiorazione non sia contrattualmente fissata, o la giornata di riposo compensativo non venga comunque assicurata, il supplemento retributivo dovuto potrà essere determinato dal giudice tenuto conto

di quanto stabilito dalle norme collettive per il lavoro festivo o straordinario o comunque in via equitativa.

In altre pronunce invece si sostiene la natura risarcitoria, e non retributiva, dell'attribuzione patrimoniale spettante al dipendente, in relazione ad un danno da usura psicofisica correlato ad una inadempienza del datore di lavoro che e' oggetto, quanto, all'an, di una presunzione assoluta, in quanto la mancata fruizione di un riposo settimanale e' lesiva di un diritto fondamentale che deve essere rispettato per tutelare il benessere fisico e psichico del lavoratore( cfr. in particolare Cass. 17 aprile 1992 n. 5015 e 5019, 11 luglio 1996 n. 6327, 19 novembre 1997 n. 11524, 28 giugno 1998 n. 867, 26 gennaio 1999 n. 704, 4497/99),

Da tale impostazione dissente poi un altrettanto consistente orientamento, a partire da Cass. 12 marzo 1996 n. 2004, che distingue chiaramente il diritto di credito (di natura retributiva) che discende dall'art. 36 Cost. - in applicazione del principio di proporzionalità della retribuzione alla qualità e quantità della prestazione lavorativa, in considerazione della maggiore gravosità del lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo (al quale deve corrispondere quindi una maggiore remunerazione indipendentemente dalla prova di un danno) - dal diritto ad un risarcimento per il pregiudizio subito in conseguenza della privazione del riposo, ivi compreso il c.d. danno biologico, la cui esistenza deve essere invece provata ( vedi in senso conforme Cass. n. 9009/01; Cass. n. 5207/03; Cass. n. 16626/03 )

Così ricostruiti i contrasti giurisprudenziali, a parere di questo giudice, la mancata fruizione del riposo settimanale festivo e quindi lo svolgimento di una prestazione lavorativa oltre il sesto giorno consecutivo dà sempre diritto ad un compenso che in parte ha natura retributiva ed in parte natura risarcitoria .

Indubbiamente i diritti attribuiti dall'art. 36 Cost. hanno natura economica, derivando dalla stipulazione di un contratto di lavoro, pur essendo posti a tutela anche di interessi non strettamente patrimoniali, con garanzie che riguardano il bene della salute e in senso lato il benessere del lavoratore dipendente.

In questo ambito opera il principio costituzionale di proporzionalità della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro svolto, di cui all'art. 36 primo comma Cost., nel senso che la violazione del divieto di protrazione del lavoro per più di sei giorni consecutivi comporta il diritto alla retribuzione per l'attività svolta con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro (art. 2126 secondo comma cod. civ.); per tale lavoro spetta una maggiore remunerazione, in considerazione della sua superiore gravosità rispetto all'attività svolta con le prescritte pause settimanali. ( vedi in Cass. n. 9009/2001)

Su un piano diverso si colloca poi il diritto al risarcimento del danno che può derivare dall'inadempimento contrattuale, in conseguenza di eventuali pregiudizi del diritto alla salute, come ad esempio alla vita di relazione; la pretesa al risarcimento di tali danni si colloca al di fuori dell'area di cor-

rispettività (retribuzione in senso ampio) del contratto, e non ha ad oggetto i maggiori compensi collegati alla particolare penosità del lavoro, dovendo invece ricollegarsi alla lesione di diritti fondamentali della persona.

Quanto invece alla tipologia di danno, ed al suo regime probatorio, si osserva che la mancata fruizione del riposo dopo sei giorni consecutivi di lavoro può determinare a carico del lavoratore, sia un danno da usura psicofisica, sia un ulteriore danno alla salute (c.d. danno biologico)

Il danno da usura psicofisica è assistito da una presunzione iuris et de iure in ordine all'an, ed il suo risarcimento può essere determinato spontaneamente o in via transattiva dal datore di lavoro con il consenso del lavoratore mediante il ricorso a maggiorazioni o compensi previsti dal contratto collettivo o individuale, anche per altre voci retributive.

Il danno cd biologico invece, che consiste in una infermità del lavoratore, non può ritenersi presuntivamente esistente ma deve essere provato dal prestatore di lavoro sia nella sua sussistenza, sia nel suo nesso eziologico con l'attività lavorativa. (vedi in Cass. 2455/2000; Cass. 16398/2004) Tanto premesso va ritenuto che in concreto incombe all'interprete stabilire se, in presenza di una previsione contrattuale del trattamento spettante in occasione della prestazione resa nel giorno destinato al riposo settimanale, la stessa abbia funzione retributivo-corrispettiva o risarcitoria, o le abbia entrambe, e se quindi, nonostante l'avvenuto rispetto della regolamentazione contrattuale permanga un diritto del lavoratore al risarcimento del danno o se invece tale diritto resti assorbito dalla corresponsione di un trattamento integrativo che annulli ogni altra pretesa (cfr Cass. n., 17/04/1996, n. 3634; Cass. n. 16/07/2002, n. 10324).

Nel caso in esame esiste una norma contrattuale applicabile che con la sua formulazione letterale, che richiama sia una maggiorazione del 20% della retribuzione ordinaria, poi aumentata a 50%, che un riposo compensativo da godere entro il bimestre successivo, porta a ritenere che le organizzazioni sindacali contrapposte abbiano voluto assicurare sia una componente strettamente retributiva, ( con la maggiorazione del 20% e poi del 50% ), sia una componente risarcitoria del danno da usura psico-fisica, ( con la previsione del riposo compensativo), fatto salvo quindi solo un eventuale e da provare danno cd biologico.

Poichè tale determinazione contrattuale preventiva è assistita da una presunzione di sufficienza, che sarebbe onere del lavoratore superare, nell'ipotesi in cui il Comune convenuto garantisca il pieno rispetto della previsione patiziale nulla sarebbe ulteriormente da riconoscere al dipendente, salva l'eventuale prova, qui non fornita né dedotta, di un ulteriore danno alla salute.

Tanto premesso nel caso in esame i ricorrenti, che nulla hanno dedotto in merito al mancato godimento del riposo compensativo, limitano la loro domanda alla componente retributiva, che la parte convenuta non ha dedotto né provato di aver corrisposto.

Per le suesposte considerazioni va certamente dichiarato il diritto dei ricorrenti a percepire una maggiorazione per ogni ora lavorata nel settimo giorno destinato al riposo settimanale nella misura del 20% fissata dall'art. 17 del DPR 268/87, poi aumentata al 50% dall'art. 24 del CCNL integrativo del comparto Enti Locali, entrato in vigore il 14 settembre 2000.

Trattandosi tuttavia di una componente retributiva va certamente accolta l'eccezione di prescrizione quinquennale tempestivamente sollevata dal Comune convenuto, e in presenza di un primo atto interruttivo rappresentato dal tentativo di conciliazione notificato nel marzo 2008, va dichiarata la prescrizione dei crediti avanzati prima del marzo 2003

I conteggi esibiti vanno corretti alla luce delle valutazioni di fatto e di diritto innanzi svolte; partendo dalla paga oraria ivi indicata, già corrisposta in busta paga, andrà riconosciuta la sola maggiorazione del 50% per ogni ora lavorata dopo il marzo 2003, tenuto conto del numero di giornate indicate nel prospetto allegato.

Va pertanto rigettata la domanda di Costanzo Salvatore per intervenuta prescrizione; il Comune convenuto va invece condannato al pagamento della minor somma di € 2.880,00 nei confronti di Di Luigi Tommaso e di € 792,00 nei confronti di Petite Teresa

Su tali somme, vanno inoltre calcolati, ai sensi dell'art. 22,36° comma della legge 724/94 i soli interessi legali sulle somme dovute dalle singole scadenze al saldo.

Le spese di giudizio, che si liquidano come da dispositivo, vanno poste a carico della parte convenuta nella misura di un terzo per il principio della soccombenza parziale; sussistono invece giusti motivi, tenuto conto della natura della controversia, per compensare il restante terzo

P.Q.M.

Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:

- a) Rigetta la domanda proposta da Costanzo Salvatore;
- b) Condanna il Comune convenuto al pagamento di € 2.880,00 nei confronti di Di Luigi Tommaso e di € 792,00 nei confronti di Petite Teresa, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
- c) condanna il Comune convenuto al pagamento di un terzo delle spese di giudizio, che si liquidano in tale misura ridotta in € 600,00 per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA, con attribuzione

Napoli, 16-3-2010

IL CANCELLIERE C.I.S.  
(Dott.ssa Erminia Misurelli)

Il Giudice Unico del Lavoro  
di Milena d'Orlando

Il sottoscritto cancelliere attesta che la presente sentenza è stata pronunciata e

resa pubblica all'udienza del **16 MAR 2010**

Napoli **17 MAR 2010**

IL CANCELLIERE  
Dott.ssa Erminia Misurelli

**Parere Tecnico**

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole art. 49 D.Lgs. 267/2000.

Lì 07.04.2011

**Il Funzionario  
( Verrone Stefano )**



**Parere di regolarità contabile**

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere favorevole art. 49 D.Lgs 267/2000.

lì 18.04.11

**Il Funzionario  
(Dr Di Ronza Gianluigi)**



**Parere di conformità**

Richiesto, il Segretario Generale in ordine al presente atto, così si esprime:  
l'atto è conforme alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Lì 25.05.11

**IL SEGRETARIO GENERALE  
(dott.ssa Patrizia Magnoni)**



**Punto n. 6 o.d.g.**

**“DPR 267/2000, articolo 194, lettera A – riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive emesse dal Tribunale di Napoli, Giudice del Lavoro”.**

**PRESIDENTE:**

Escono dall’Aula i Consiglieri Pedata Ferdinando 1958, Mariniello, Cappuccio e Petito.

**Presenti: n. 17;**

**Assenti: n.14.**

Illustra l’Assessore Ponticiello.


**ASSESSORE PONTICIELLO:** Il Tribunale di Napoli, sezione lavoro, ha condannato il Comune di Sant’Antimo al pagamento in favore del personale della locale Polizia Municipale di indennità per prestazioni rese oltre il sesto giorno di lavoro in ogni precedente al corrente esercizio finanziario. Con questa delibera andiamo a riconoscere il debito, che quindi è un debito fuori bilancio, per un importo di 11.751.875,91. Naturalmente la delibera passerà alla Corte dei Conti per i dovuti accertamenti.

**PRESIDENTE:** Nessuno chiede la parola. Si mette a votazione il punto. Chi è favorevole alzi la mano.

**Il punto è approvato all’unanimità.**

**DELIBERA C.C. N. 21 DEL 30.05.2011**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
DI LORENZO FRANCESCO



IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT.SSA PATRIZIA MAGNONI



**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**


Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi

dal.....  
14 GIU 2011

Li.....  
14 GIU 2011



IL MESSO COMUNALE  
IL MESSO COMUNALE  
(Molfino Pietro)



**IMMEDIATA ESEGUIBILITA'**

Il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000

in data \_\_\_\_\_;

Li, \_\_\_\_\_

**ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_, per la decorrenza del termine di dieci giorni dalla compiuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Li, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

